

CLXXXª TORNATA

GIOVEDÌ 6 APRILE 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 6343
Convocazione a domicilio	6368
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » (1574)	6357
« Istituzione di un Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (1579)	6363
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la costruzione del tratto del viale litoraneo Marina di Massa-Viareggio, in comune di Forte dei Marmi » (1499)	6364
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente l'istituzione di un premio per la seta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932 » (1590)	6364
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione » (1591)	6365
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, concernente la costituzione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale con sede in Roma » (1570)	6365
« Assimilazione alle cartelle di credito fondiario delle obbligazioni emesse dalla Sezione Finanziamenti Industriali dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale » (1588)	6365
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933, al 30 giugno 1934 » (1575)	6343
CELESIA	6344
BEVIONE, relatore	6346

ARPINATI, sottosegretario di Stato per l'interno 6350

Votazione a scrutinio segreto:
(Risultato) 6366

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Pagliano per giorni 1; Rossini per giorni 1; Sarrocchi per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Seguito della discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1575) . .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

CELESIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA. Onorevoli senatori, nell'attuale discussione del bilancio dell'interno, si sono fatti pochissimi accenni alla questione relativa ai bilanci degli Enti locali. Nella relazione, che accompagna la presentazione del bilancio, se ne dice anche una buona ragione: si vuole in sostanza attendere che le disposizioni della legge sulla finanza locale abbiano dato i loro primi risultati; si attendono le risultanze statistiche dell'anno 1932 per ricavarne qualche costruito e questa riserva, lodevole in sé, non mi impedisce però di chiedere qualche chiarimento, partendo da talune constatazioni di fatto.

Nella recente discussione di questo bilancio dinanzi alla Camera dei deputati, l'onorevole Arpinati nel suo pregevole discorso, ad un certo punto, ha accennato agli enti locali ed ha detto sostanzialmente: « Nè ottimismo nè pessimismo. Le cose vanno abbastanza bene ». Io mi soffermo un momento sopra questo punto, per richiamare l'attenzione del Governo e del Senato su questa questione, che ha una grande importanza nei riflessi che essa ha in ogni parte del Paese.

Vi sono degli enti locali che attendono ancora la sistemazione, per quanto siano in numero non grande, e io credo che sia utile che qualche cosa si faccia.

Mi soffermo innanzi tutto sulla questione delle provincie. I bilanci provinciali, secondo il nuovo assestamento, sono quelli che a mio giudizio, secondo i pochi dati che sono a mia disposizione, sono i meno assestati.

Voi certamente sapete che Governo e Parlamento hanno opportunamente insistito sul principio del blocco della sovraimposta; principio instaurato dal Governo fascista fin dal 1923-24; principio che è necessario per impedire alla sovraimposta di crescere in ragione delle spese, come avveniva prima; principio che è stato riaffermato e che incide specialmente nei bilanci delle provincie, che dalla sovraimposta traggono la parte principale dei loro proventi.

Per provvedere alle perdite che le amministrazioni provinciali venivano a risentire in seguito al blocco della sovraimposta, si è stabilito di istituire un fondo d'integrazione di quei bilanci che non raggiungano il pareggio, fondo che nell'articolo 326 del Testo Unico è stato fissato nella misura di 300 milioni di lire.

A questo argomento ha accennato ieri molto opportunamente il collega Pironti, con quella profonda esperienza che lo distingue, rilevando come già da una legge attualmente presentata e votata si stabilisce di crescere l'onere delle provincie per quanto riguarda l'infanzia abbandonata, rilevando che se ricominciamo con questo sistema, senza crescere parallelamente i redditi e i mezzi delle provincie, si finirà col ricondurre i bilanci delle provincie al disavanzo.

A queste considerazioni aggiungo per conto mio che, da quei pochi dati che ho potuto rilevare e mettere insieme, mi son formato la convinzione che i 300 milioni stanziati non siano neppure oggi sufficienti. Qualcuno di voi potrà dirmi: Ma questo è argomento inerente al bilancio delle finanze piuttosto che a quello dell'interno. Ma poichè la sorveglianza finanziaria degli enti locali è particolarmente affidata al Ministero degli interni, non mi sembra esser fuori argomento.

Sopra questa questione richiamo la vostra alta attenzione: possono bastare i 300 milioni? Osservo intanto che, se basteranno, lo potranno solo nel caso che non si aggravino le spese delle provincie. Però io credo che non bastino anche allo stato attuale delle spese.

Ricorro specialmente all'esempio della provincia di Genova, che dovrebbe essere tra le migliori, le più ricche d'Italia. Essa, come è formata oggi, dal punto di vista finanziario, è restata un bel pezzo di carne senza osso, e ciò perchè, in seguito alla formazione delle nuove provincie di Spezia e di Savona, si sono tolte all'antica provincia di Genova quelle parti di territorio che erano più povere in fatto di sovraimposta e che avevano maggiori bisogni specialmente in fatto di strade. Queste zone mancavano di strade, e forti erano i sacrifici che l'antica provincia di Genova doveva sostenere per creare le nuove strade in quei lontani circondari. Mentre grande è la bellezza di quella piccola striscia, che chiamiamo l'azzurra riviera, per contro essa è ben povera in fatto di sovraimposta. Infatti tutta la zona alle spalle delle due Riviere, zona essenzialmente appenninica, rude ed impervia, priva di strade, in gran parte disboscata e con una agricoltura arretrata e primitiva corrisponde limitatissima sovraimposta provinciale.

Discende da quanto ho detto che la provincia di Genova, costituita dalla grande Ge-

nova e dal circondario di Chiavari, densi l'una e l'altro di ricca edilizia, dovrebbe essere una delle più ricche e migliori e bastare largamente a se stessa; invece mi consta che anche la provincia di Genova pesca nel fondo d'integrazione; il che dimostra effettivamente che questo fondo non potrà bastare a tutti i fini per i quali è stato creato. Sopra questo primo punto richiamo, onorevoli signori del Governo, la vostra attenzione.

Un'osservazione ancora vorrei che arrivasse al Governo e specie al Capo del Governo, a proposito delle provincie di Savona e d'Imperia.

Accenno alla questione dell'assistenza ai pazzi. La provincia di Savona e quella d'Imperia non hanno dei manicomi. Savona l'aveva, anzi aveva il maggior manicomio della provincia di Genova, il macinomio di Cogoleto. Cogoleto è stato avulso da Savona ed annesso a Genova. Che cosa allora è avvenuto in questi ultimi tempi? È avvenuto che, sia per la provincia d'Imperia sia più recentemente per quella di Savona, i pazzi sono stati ricoverati nel lontano per quanto ottimo manicomio di Volterra. Dopo la creazione della nuova provincia di Savona, anche la provincia di Savona, per credute ragioni di economia, manda al manicomio di Volterra i pazzi, dicendo che con ciò si realizza un'economia. A mio giudizio questa economia non sussiste, perchè le poche lire che si risparmiano sulla presenza giornaliera degli ammalati sono larghissimamente assorbite dalle spese di viaggio e dal minor numero di dimissioni degli ammalati, che avvengono nei primi mesi di ricovero e che sono per lo più la conseguenza di opportune e contenute visite dei famigliari. È questo un dato di fatto di cui potranno parlare meglio di me i nostri valentissimi colleghi medici, che in questa discussione hanno fatto così grande sfoggio del loro valore e del loro ingegno, nei discorsi di ieri.

Certo è che allontanare questi disgraziati ammalati dalle loro famiglie in modo assoluto, proibendo materialmente l'avvicinamento dei membri della famiglia, rende assai minore il numero di coloro che possono guarire ed è una crudeltà, per quanto involontaria, compiuta in nome di un'economia che, come ho detto, non credo sussista.

Quindi io raccomando all'onorevole Arpinati che riesamini questa questione e veda se è possibile fare intervenire l'autorità del Governo

perchè cessi quest'anomalia per la quale, mentre abbiamo in Liguria magnifici manicomi come quelli di Cogoleto e di Quarto, i nostri ammalati debbano andare così lontano, così avulsi dalle loro famiglie, togliendo loro una probabilità di più di guarigione.

Passando a parlare dei comuni, io credo che si possa essere relativamente ottimisti. Il bilancio dei 7.300 e tanti comuni italiani a mio giudizio, per quel tanto che posso capire, è migliore di quanto si potesse credere. Il gettito delle imposte e delle tasse attribuito ai comuni, per quel tanto che io ho potuto rilevare dalle pubblicazioni dell'Istituto di statistica, specie in rapporto alle tasse sui consumi si presenta conforme alle previsioni. Vi è però un minor numero di comuni ammalati che, malgrado l'applicazione di tasse e sopratasse, che sono ammesse dal nuovo testo unico sui tributi locali, non riescono a pareggiare i loro bilanci e ad essere in attivo. Ed allora, onorevoli signori, occorre che provvediamo. Questi comuni non sono nè importantissimi, per quanto riguarda la loro popolazione, nè numerosissimi; credo che tutti insieme non dovrebbero superare il mezzo migliaio e forse anche meno. Ma, se il problema non è vasto e non è all'infuori di una possibile sollecita decisione, è però importante.

Non è possibile consentire che rimanga, dopo le disposizioni di legge che sono state adottate e che sono in corso di esecuzione, un numero di comuni al di fuori della legge; sarebbe una circostanza che non tornerebbe a vantaggio nostro. Dobbiamo regolarizzare la posizione di questi comuni, ed il modo è duplice. Per quei comuni per i quali non è possibile il pareggio dei loro bilanci, malgrado tutte le tasse e sovrainposte, occorre o che noi li sistemiamo con i mezzi dell'antica legge del 1900, che permetteva il concordato ai comuni, o che vi sia un intervento dello Stato. Io preferirei, a mio modesto giudizio, questa seconda soluzione. L'intervento dello Stato potrebbe avvenire in due modi: o lo Stato interviene, in quei determinati casi in cui è constatato che il bilancio dei comuni si trova nell'impossibilità di far fronte agli impegni assunti, con prestiti di favore, o con l'autorizzazione di una emissione di obbligazioni che siano garantite da istituti di Stato. Questi, io credo, sono i mezzi con i quali si potranno aiutare questi comuni.

Come ripeto, questi comuni non sono tra i più importanti, nè molto numerosi, ma in molti di essi si verifica una situazione spiacevole. La mancanza dell'equilibrio finanziario impedisce l'ulteriore sviluppo del comune che si potrebbe, in molti casi, attendere. Da qui l'urgenza che, a favore di questi comuni ammalati o in convalescenza, intervenga una pronta decisione dello Stato. Bisogna decidersi: o lo Stato interviene e dà quello che occorre per salvare questi comuni, oppure intervenga nel modo sopra indicato applicando la legge del 1900. L'essenziale è che si provveda.

Con questo avrei finito le mie osservazioni, se non mi fossi un pochino innamorato di un argomento del quale ha parlato largamente l'onorevole Arpinati alla Camera dei deputati e del quale hanno parlato larghissimamente ieri, ascoltati da noi, nostri eminenti colleghi. Voglio parlare della questione della popolazione. Con quella brevità che impone il presente momento, sia lecito a me ripetere quello che ha detto alla Camera dei deputati l'onorevole Arpinati, che dopo aver constatata la diminuzione del quoziente di natalità diceva:

« Da questa diminuzione è evidente la tendenza della popolazione ad un invecchiamento che è l'effetto di questa causa. Pensoso del destino del popolo italiano, il Duce ha da tempo gettato l'allarme. Innumerevoli sono i provvedimenti presi dal Governo e dalle amministrazioni locali per reagire contro una tendenza, che, perdurando, non potrebbe riuscire che funesta. Nè i provvedimenti del Regime bastano, nè possono bastare senza una decisa ripresa di ordine morale che rimetta in onore quelle alte idealità di cui ieri ha parlato l'onorevole Martire alla Camera, che fanno della famiglia il fine della vita e l'orgoglio dell'uomo ».

Magnifiche parole, onorevole Arpinati!

Sono i motivi morali, più ancora che non tutti i provvedimenti legali, che possono in questa questione dare un risultato definitivo. E allora mi permetto di fare un modestissimo accenno ad una questione che, se non si attiene direttamente alla competenza del Ministero dell'interno, riguarda però la questione che è stata qui esaminata, quella cioè dei matrimoni.

Badate bene, io sono convinto che il numero dei matrimoni sciolti sia assai limitato e lo scioglimento sia sempre ispirato a giuste ragioni e con eguale rispetto dello stato di ric-

chezza di coloro che lo domandano. E questo dico specialmente in rapporto a recente sentenza della magistratura genovese per la quale professo la più profonda stima. Ma che questa sia una verità constatata da noi, non basta; occorre che sia largamente proclamata e conosciuta, perchè nel popolo si sappia che il diritto dei poveri come quello dei ricchi è ugualmente difeso e salvaguardato in questa importante questione, e che i motivi di moralità e di giustizia sono sempre rispettati per il bene maggiore della nostra popolazione e per l'effettivo innalzamento del popolo italiano ai suoi maggiori destini, innalzamento del quale noi siamo tutti convinti assertori e attuali testimoni. (*Applausi*).

BEVIONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVIONE, *relatore*. Onorevoli colleghi, dirò brevi parole a nome della Commissione di finanza intorno alla discussione densa e proficua che ha avuto luogo in quest'aula sul bilancio dell'interno. Prima di tutto, assolvo il mio debito di gratitudine ringraziando i colleghi che hanno avuto espressioni di cortese apprezzamento per la relazione.

Il collega Maragliano, con costanza ammirabile, ha anche quest'anno prospettato dalla tribuna del Senato i problemi principali della sanità pubblica. Nessuno può farlo con tanta competenza quanto lui, perchè egli da oltre mezzo secolo studia questi problemi e se ne è fatto convinto assertore, nell'Università e nel Parlamento.

L'elogio, quindi, che egli ha dato al Governo per l'opera che esso svolge, sotto l'ispirazione e la guida quotidiana del Duce, per la tutela della stirpe, deve tornare gradito al Governo e deve significare il consenso che l'assemblea dà a quest'opera veramente meritoria di difesa della sanità e validità della Nazione.

L'onorevole Maragliano ha trattato fra gli altri un problema che tocca in modo particolare la competenza della Commissione di finanza in quanto implica aggravio di spese.

È il problema che riguarda i medici condotti. A ragione l'onorevole Maragliano afferma che i medici condotti, per la tenuità delle pensioni, sono molte volte indotti a restare in servizio fino a 70 o 80 anni, evidentemente in età troppo avanzate che consiglierebbero invece la sostituzione con elementi più gio-

vani. È quindi implicita la raccomandazione di aumentare le pensioni dei medici condotti; ma non si possono aumentare le pensioni, senza che si aumentino le prestazioni che devono preparare le pensioni stesse.

In un momento come questo, in cui la finanza pubblica è assillata da tanti problemi e da tante necessità, in cui è così lontano ancora il giorno che permetterà di vedere ricomposto l'equilibrio del bilancio, la Commissione di finanza non può accogliere questo che come un voto per il giorno in cui l'attuazione del desiderio sarà possibile.

Però come studioso, in altra sede, di questi problemi, io vorrei suggerire al Governo di esaminare se non sia possibile di risolvere questo problema attraverso le forme assicurative. Le forme assicurative a parità di sacrifici consentono il massimo di servizi e di prestazioni; può darsi, quindi, che su questo terreno sia possibile di avviare la soluzione del problema prospettato dal senatore Maragliano.

Il senatore Maragliano ha lungamente parlato di un problema nel quale è maestro: il problema della tubercolosi. Noi sappiamo quale pura gloria del Regime sia la battaglia diuturna contro questo flagello sociale e quindi qualunque apporto di forze, di convincimenti, di fede, che intorno a questo problema si possa attuare, è un apporto di energia risolutiva del problema stesso.

Sappiamo essere vanto della scuola del senatore Maragliano la soluzione del problema della vaccinazione antitubercolare preventiva. Su questo argomento la vostra Commissione, che è Commissione di finanza, non può esprimere giudizi; gli uffici del Dicastero dell'interno potranno risolvere il problema della sua attuabilità.

Il senatore Maragliano ha pure ricordato le benemerite della festa del fiore e della doppia croce. Poichè domenica prossima precisamente ricorre questa festa, e poichè pochi giorni or sono il Duce in persona ha bandito la nuova battaglia per il nuovo anno, io credo che l'appello del senatore Maragliano debba essere accolto con fede, con attenzione intensa e con profondo amore dalla Nazione. Credo che l'invito a questa volontaria sottoscrizione, a questo obolo che per le strade ciascuno po-

trà dare, a questa santa campagna, sarà raccolto dal popolo italiano.

Il senatore Guaccero ha parlato pure egli dei problemi dell'assistenza ai tubercolotici, limitando però il suo esame ai tubercolotici osteo-articolari. Il problema è indubbiamente di una considerevole importanza; però non credo, come ha osservato il senatore Messadaglia, che abbia ragione il senatore Guaccero quando afferma che i Consorzi antitubercolari non si interessano di questo problema. Quello che si fa, per esempio, nel Veneto e, soprattutto nella città di Venezia, dimostra che questo problema è sentito dai Consorzi antitubercolari provinciali. D'altra parte, non è da dimenticare che i tubercolotici polmonari rappresentano un pericolo molto più grave per la collettività dei cittadini, e quindi è comprensibile che, di fronte alla limitazione dei mezzi, siano soprattutto le forme polmonari quelle che richiedono le prime cure e le prime sollecitudini.

S'intende che quando i mezzi siano sufficienti ed adeguati, anche quelle forme che possono degenerare in forme polmonari debbono avere tutte le cure e le attenzioni.

Il senatore Giordano ha svolto opportuni suggerimenti in relazione alla legge che sta di fronte al Senato dopo essere stata approvata dalla Camera dei deputati, per l'utilizzazione degli apparecchi radiologici e per le cure del radio in genere.

Ciò che ieri disse il collega Giordano, in relazione alla cura del cancro, dove è indispensabile che il chirurgo assista l'opera del radiologo perchè non sia più profonda la devastazione della cura che quella del male, è giustissimo; ed io credo che gli uffici del Dicastero, sotto la guida dell'onorevole sottosegretario, ne faranno tesoro.

Il senatore Giordano ha trattato anche di un'altra questione, ed è quella che riguarda la disciplina dei concorsi negli ospedali. Questa raccomandazione dell'onorevole Giordano, che è così esperto in materia perchè ha speso la vita sua laboriosa proprio nell'assistenza ospedaliera, meritano attenta considerazione. Io credo che il Governo fascista, che ha unificato tante cose nel nostro, prima così diverso e discorde, paese, potrà pure attuare la riforma, in se stessa non troppo complicata e

difficile, della unificazione delle condizioni per i concorsi negli ospedali.

Merita considerazione anche quello che dice il senatore Giordano in relazione alla tutela che è dovuta ai medici e in particolar modo ai primari degli ospedali, i quali primari quando operano o assistono gli abbienti, che ora gli ospedali possono accogliere, hanno diritto di essere compensati adeguatamente dell'opera loro, senza subire le condizioni ora stabilite nei concorsi per cui la maggior parte di questi compensi non va a loro vantaggio, ma va a beneficio dell'ospedale.

L'onorevole Giordano ha indicato un'idea sulla quale non credo che sia possibile consentire, ed è quella dell'avocazione degli ospedali allo Stato. Comprendo che, attraverso questa forma, quel suo postulato della parificazione delle condizioni tra quanti elementi sanitari prestano la loro attività negli ospedali, sarebbe facilmente realizzato; ma io credo che il nostro valoroso sottosegretario sarebbe assai turbato se la riforma dovesse attuarsi, perchè evidentemente la prima conseguenza che ne risulterebbe sarebbe questa: che s'inaridirebbero le sorgenti della filantropia privata, le erogazioni e i lasciti dei benefattori che vanno agli ospedali in quanto i benefattori vogliono dotare proprio questo o quello ospedale, che è nella loro città o che è da loro conosciuto. Chè, se questi fondi avessero invece da disperdersi nel *mare magnum* della finanza dello Stato, sarebbe assai meno probabile che le risorse della filantropia privata affluiscano con lo stesso ritmo a queste forme di assistenza ospedaliera.

E così ho qualche riserva da fare sulla tesi dell'onorevole Giordano, relativa agli amministratori retribuiti degli ospedali.

Io ho, nella mia relazione, detto essere desiderabile che i compiti dei podestà siano, quanto più è possibile e quanto più rapidamente possibile, resi tutti quanti gratuiti; e la ragione è questa: che si tratta di compiti che devono avere massimo prestigio di fronte alle popolazioni e che perciò devono trovare il loro compenso nel riconoscimento dei cittadini all'opera prestata dai pubblici amministratori.

Ma questo ragionamento si applica anche più fortemente agli amministratori degli ospedali, che sono luoghi di pura beneficenza e

di sublime solidarietà umana, dove pertanto è essenziale che coloro che hanno la somma dell'amministrazione diano la loro opera gratuita.

Infine il senatore Giordano, in questo fiancheggiato dal senatore Messedaglia, ha spezzato una lancia per gli Archivi di Stato. Ora sappiamo tutti che gli Archivi di Stato versano in condizioni che non sono perfettamente conformi a quelle che noi desidereremmo. E la colpa è dovuta al carico di gloria del nostro Paese: ai secoli di civiltà, di attività, di coltura, di lotte, di vittorie e di sventure anche, la cui documentazione è tutta custodita e concentrata negli Archivi di Stato. Sappiamo però anche quanto siano difficili ora le condizioni della finanza e come pure sia difficile, per non dire impossibile, apprestare tutti i mezzi che sarebbero necessari per riordinare completamente gli Archivi di Stato. È una impresa che supera le possibilità del momento. Qualche cosa è stata fatta durante l'anno decorso; è stato aumentato sensibilmente il numero degli impiegati addetti a questi Archivi. Dice con ragione l'onorevole Giordano: badate però che stanno per tramontare i vecchi, quelli che sono coperti di esperienza e di amore per questi insigni asili dei documenti della storia italiana; ma i nuovi non sono ancora pronti a raccogliere la eredità e bisognerebbe addestrarli a tale compito. Giusta raccomandazione, che la Commissione di finanza è lieta di accogliere e di rivolgere con il suo consenso all'onorevole sottosegretario.

L'onorevole collega Messedaglia, dopo aver pur egli espresso per gli Archivi di Stato il voto che si faccia di più per accostare la situazione alle necessità, ha parlato essenzialmente di problemi di amministrazione locale. Con giusto concetto il Ministero dell'interno ha voluto pubblicare la relazione introduttiva a quello che sarà il prossimo Testo Unico della legge comunale e provinciale; e ciò per saggiare il terreno, per avere dagli esperti il contributo della loro conoscenza. E di questa facoltà si è valso in questa sede legittima il senatore Messedaglia e ha fatto una serie di proposte a un gran numero delle quali è possibile cordialmente aderire.

Così egli dice che sarebbe opportuno porre un termine ai Consigli di prefettura, per l'esame

dei conti consuntivi degli enti locali comuni e provincie. Ciò è esatto, perchè se è bene che questi enti locali debbano tempestivamente presentare il documento massimo dell'amministrazione, quello con cui, nelle cifre dell'entrata e della spesa, si traduce la vita della amministrazione stessa, è pure necessario che l'organo che deve sindacare questo operato con pari tempestività ed esattezza svolga il suo compito di controllo.

Peraltro la proposta che ha fatto il collega Messedaglia, cioè che la Corte dei conti, mancando o ritardando il controllo del Consiglio di prefettura, si sobbarchi a quest'opera, non può essere accolta dalla Commissione di finanza, perchè sappiamo come la Corte dei conti sia oppressa da molteplici funzioni e da una enorme massa di lavoro, e non sappiamo con quanto vantaggio per la cosa pubblica le si potrebbe aggiungere questo carico nuovo. A parte poi la considerazione che la Corte stessa, essenzialmente, deve controllare l'operato del Governo e non quello degli enti locali.

Un'altra proposta pratica che ha fatto il senatore Messedaglia è che per i posti degli enti locali per i quali si richiede un esame pratico, come, per esempio, per gli addetti ai laboratori di igiene, invece di fare dei concorsi locali, si faccia un concorso unico a Roma, al quale le varie amministrazioni locali si uniformeranno per l'assunzione degli elementi di cui hanno bisogno.

Io ho qualche dubbio sulla terza proposta del collega Messedaglia e cioè che sia possibile la chiamata diretta di chi è già in altri enti locali in posizione di pari grado. Egli ha citato per le provincie il caso dei segretari generali, i quali rappresentano il vertice della carriera amministrativa per l'ente al quale si riferiscono; ma rendere possibile queste chiamate dirette vorrebbe dire bloccare la strada a quegli altri elementi della stessa amministrazione, o di amministrazioni congeneri i quali, attraverso il concorso, potrebbero conquistare la giustamente ambita vittoria, e salire degnamente al posto che è rimasto vacante.

Finalmente, appassionato come è dell'ente provincia, in cui si è rivelato capacissimo amministratore, l'onorevole Messedaglia vorrebbe anettere territori, funzioni, attribuzioni

alla provincia stessa; e non so se tutto questo con vantaggio della cosa pubblica.

Vorrebbe, per esempio, che il servizio di assistenza sanitaria, anzichè affidato ai comuni, fosse attribuito alle provincie: questo pare a me che sia assai pericoloso, perchè invece, specialmente in questa materia, è bene decentrare fino ai limiti del possibile, mentre non è opportuno creare una super-burocrazia nelle provincie, la quale dovrebbe provvedere ad amministrare il personale sanitario da distribuire nei vari comuni.

Così il collega Messedaglia vorrebbe sopprimere i consorzi antitubercolari per concentrarne le funzioni nelle provincie. Anche questa proposta mi pare che non si concili con l'opera meritoria che svolgono i consorzi. Stiamo paghi dell'opera eccellente che le provincie, come sono ora organizzate, compiono attualmente, non carichiamole di altri compiti che invece più utilmente possono essere assolti dagli organi speciali ai quali oggi sono attribuiti.

Finalmente i colleghi Marchiafava, Pestalozza e Pironti, spostando alquanto una discussione che forse in altra sede si poteva meglio fare, hanno portato qui il contributo della loro alta competenza e del loro fervido entusiasmo svolgendo concetti, proposte e desiderati in relazione al nuovo disegno di legge destinato a perfezionare l'Opera maternità ed infanzia. L'Opera maternità ed infanzia è una delle più pure glorie del Regime, come ha ben detto il senatore Marchiafava, e quindi qualunque perfezionamento sia possibile apportare ad essa sarà un lustro ed un vantaggio per il Regime e per la Nazione. Ma su questo argomento essendoci un relatore che dovrà appositamente riferire, salva la manifestazione del più aperto consenso nei propositi e nei sentimenti espressi dai senatori Marchiafava e Pestalozza per la nuova legge, credo di non doverlo, a nome della Commissione di finanza, dire altro.

Però la Commissione potrà dire qualche cosa sulla questione precisa, che riguarda la sua competenza, affacciata dal senatore Pironti, ed è quella cui ha fatto cenno dianzi anche il collega Celesia, della disposizione della legge sopra ricordata per la quale si accollano alle provincie ed ai comuni i due terzi

della spesa del mantenimento dei figli illegittimi riconosciuti dalla madre alla nascita, spesa spettante prima per intero all'Opera maternità ed infanzia. Questa spesa, ha detto il senatore Pironti, ammonta ora a circa 39 milioni, dei quali i due terzi, cioè 26 milioni, dovrebbero pertanto andare a carico dei comuni e delle provincie. Ciò renderà più arduo il problema finanziario degli enti locali; e noi sappiamo che, se molti enti locali hanno ormai raggiunto il loro assetto finanziario completo, parecchi altri navigano ancora in acque difficili. Sarebbe quindi opportuno non gettare loro addosso questo nuovo carico, sia pure con il lodevole proposito di alleggerire l'Opera maternità ed infanzia.

Per ciò mi pare che la proposta fatta dal senatore Pironti sia degna di essere accolta. Rimanga cioè la disposizione del nuovo disegno di legge, così come è redatta, ma la si applichi per i figli illegittimi che nasceranno dal giorno della promulgazione della legge stessa in avanti; allora l'onere iniziale sarà diminuito a circa 5 milioni, 2 milioni e mezzo per le provincie e 2 milioni e mezzo per i comuni, e potrà essere sostenuto senza soverchia difficoltà.

Le considerazioni svolte oggi dal senatore Colesia per ciò che riguarda l'equilibrio dei bilanci degli enti locali, delle provincie da lui giudicate con assai scuro pessimismo, e dei comuni considerati invece con ottimismo più sereno, non possono trovare che pieno consenso da parte della Commissione di finanza, che sa che la finanza dello Stato e degli enti locali è una finanza unica: unico è il contribuente ed è giusto e necessario da ogni punto di vista che l'equilibrio finanziario degli enti locali sia salvaguardato per l'elasticità e la vitalità di tutte le risorse finanziarie dello Stato, perchè se si determina un complesso di passività e di squilibri nei bilanci locali, evidentemente sarà un giorno o l'altro lo Stato, o, meglio, il contribuente che li dovrà colmare e noi non usciremo che più tardi dalle distrette attuali.

Onorevoli colleghi, ho finito. Non ho nulla da aggiungere alle conclusioni della mia relazione, dove ho cercato di riassumere le ordinate e resistenti condizioni interne del Paese dopo dieci anni di Regime. Non ho nulla da aggiungere tranne questo: ho ricordato l'ammirevole rassegna delle realizzazioni del Regime

fatta con le mostre del Decennale, dalla Mostra delle Bonifiche all'indimenticabile Mostra della Rivoluzione fascista. Dopo che fu redatta la mia relazione è venuta un'altra rassegna, che tende allo stesso scopo, sia pure con mezzi completamente diversi, il film « Camicia Nera ». Chi non l'ha visto ci vada; ne uscirà pieno di commozione e di orgoglio. La cronaca che abbiamo visto e vissuto, nell'incalzare delle immagini diventa storia, e le origini già si colorano di leggenda. Il miracolo della risurrezione nazionale è posto sotto ai nostri occhi e nel nostro spirito in modo incancellabile. Noi che ricordiamo la piccola Italia, debole e divisa, ringraziamo il nostro destino che ci ha permesso di assistere al prodigio della creazione dell'Italia nuova, dell'Italia di Mussolini, che oggi il mondo studia e prende ad esempio. E invidiamo i nostri figli che vedranno gli sviluppi lontani di questa trasfigurazione; gli sviluppi che oggi noi non sappiamo immaginare e che supereranno le nostre più accese speranze. (*Applausi vivissimi. Congratulazioni.*)

ARPINATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARPINATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli senatori, il brevissimo tempo trascorso dalle dichiarazioni che ho avuto occasione di fare nell'altro ramo del Parlamento mi farà perdonare, sono certo, se mi astengo dal ripetere dati e cifre già note a questo Alto Consesso, che conta fra i suoi componenti, dei competenti insigni in ogni ramo dell'amministrazione, i quali seguono l'attività del Ministero con uno zelo che è la più efficace delle collaborazioni. La relazione del camerata Bevione offre un quadro completo dell'amministrazione e tranquillizza l'animo mio anche se dovrò essere necessariamente succinto. Dirò solo, a proposito della relazione, che un evidente errore di stampa ha fatto salire gli ammalati di lebbra nel nostro paese a 3.000, mentre, invece, essi sono soltanto trecento e forse meno.

BEVIONE, *relatore*. Fu fatta un'edizione speciale della relazione con la dovuta correzione.

ARPINATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non l'ho vista. Ed aggiungo che questi

malati sono dei rimpatriati dall'estero, da lontane regioni, dove contrassero la terribile malattia.

Io ringrazio vivamente gli oratori per le parole di caldo elogio che tutti quanti hanno voluto rivolgere al personale dell'amministrazione dell'Interno, elogio certamente meritato per le continue prove di attività e di abnegazione di cui dà prova ogni giorno.

Come sempre, il Senato si è particolarmente interessato alle condizioni della pubblica sanità e non v'è stato argomento importante al quale esso non abbia rivolto la sua attenzione.

L'onorevole Maragliano, dopo aver riconosciuto le grandi benemeritenze del Governo fascista nella lotta contro la tubercolosi, ha espresso il desiderio di vedere ancora più intensificata l'attività dei Consorzi antitubercolari, ai quali vorrebbe aggregate delle milizie volontarie per la propaganda e per l'identificazione dei focolai d'infezione. Ma, come gli ha fatto osservare il camerata Messedaglia, questa milizia di volontari già esiste e funziona attivamente: i Consorzi provinciali hanno estesa la loro opera, attraverso i dispensari e le delegazioni, in tutti i paesi delle provincie.

Io credo che si possa affermare con tutta tranquillità che nella lotta contro la tubercolosi si è fatto un grandissimo passo verso la perfezione.

Il Governo si rende perfettamente conto dei bisogni, ancora insoddisfatti, di molti comuni che non hanno ancora potuto essere forniti di acquedotti. Ha fatto bene il senatore Maragliano a mettere in evidenza l'opera veramente prodigiosa del Regime in questo campo: 1854 sono i comuni che hanno potuto avere l'acquedotto in questo primo decennale di Regime fascista, e fra questi comuni, va collocato Ravenna che da secoli attendeva quest'opera risanatrice. Fra gli acquedotti più importanti vanno ricordati l'acquedotto pugliese, che fu iniziato prima, è vero, ma di cui tutti conoscono le penose vicende; quello consorziale dello Schievenin, che alimenta la regione arida del Montello; quello del Monferrato, che ha risolto un grave, secolare problema igienico della regione; quello del Simbrivio, che ha rifornito di acqua i comuni del medio e basso Lazio. Opere colossali, come tutti sanno, che dimostrano quale sia la volontà costruttiva del-

l'Italia di Mussolini. Altrettanto può dirsi per la costruzione di fognature. Basta pensare alle città delle Puglie. Tale opera sarà continuata con immutato fervore e, man mano che si procederà nella sua realizzazione, diverranno sempre più rari, fino a scomparire, speriamo, quei casi di tifoidea che sono stati lamentati. È bene tuttavia ricordare che i casi di morte per tifoidea, dal 1887 al 1930, sono diminuiti dell'81 per cento. Anche in questo campo non si è ritenuto di rendere obbligatoria alla generalità la vaccinazione antitifoidea perchè, come il senatore Maragliano può insegnare, questo genere di vaccinazione comporta spesso il disagio di una vera e propria degenza. Va ricordato, però, che un decreto del 2 dicembre 1926 dello stesso Capo del Governo stabilisce l'obbligatorietà di tali vaccinazioni per quelle categorie di persone che si trovino maggiormente esposte al contagio, o che possano, per le loro mansioni, essere causa di larga diffusione della malattia. Di più i prefetti, ai sensi del citato decreto, hanno la facoltà di rendere obbligatoria tale vaccinazione, quando speciali circostanze ne dimostrino palesemente la opportunità. Una maggiore estensione di questa obbligatorietà non sarebbe giustificata dalle attuali condizioni dell'endemia che va decisamente regredendo.

Il senatore Guaccero ha fatto presente l'opportunità di istituire speciali ospedali per la cura della tubercolosi osteo-articolare. Mi preme anzitutto mettere in rilievo che i malati di tubercolosi osteo-articolare, come ha detto poco fa il senatore Bevione, sono assistiti, a parità di condizione, con i malati di tubercolosi polmonare, ai quali si dà la priorità solo in rapporto alla contagiosità e al pericolo che essi presentano per i conviventi. Si tratta, come tutti avvertono, di una semplice misura di profilassi. Aggiungo, poi, che l'Italia è già in possesso di pregevoli istituti del genere, che sarà cura e dovere del Regime aumentare. Attualmente il Ministero ha in corso di esecuzione una revisione generale di tali istituti, allo scopo, appunto, di svilupparne l'attrezzamento. Altre disposizioni sono allo studio per provvedere convenientemente i dispensari di tutti i mezzi necessari per la diagnosi e la cura di questa categoria di infermi. Il senatore Giordano ha mosso in luce un fatto, che merita

tutta l'attenzione del Governo, quando ha chiesto che i regolamenti interni delle singole amministrazioni ospedaliere, specie per quanto si riferisce all'assunzione del personale in genere e di quello sanitario in specie, si ispirino ad un criterio di carattere generale in modo da non presentare più quelle disparità e quegli squilibri che si notano oggigiorno. Sono pienamente d'accordo con lui nel ritenere che si debba addivenire ad una unificazione di criteri, che, come è ovvio, non potrà non tenere conto della diversa potenzialità finanziaria delle varie amministrazioni. E così pure, con provvedimenti attualmente allo studio, io spero sia possibile disciplinare la ripartizione dei compensi per operazioni chirurgiche compiute negli ospedali su ammalati abbienti. Non posso pensare che si pretenda dagli ospedali il rifiuto della clientela abbiente. Quello che può e deve maggiormente interessare è che il patrimonio destinato dalla beneficenza ai poveri vada integralmente ai poveri e che i servizi prestati agli abbienti concorrano ad aumentare le rendite di quel patrimonio e non a diminuirle. Per quanto si riferisce all'uso degli apparecchi radioterapici e radiologici, convengo con il senatore Giordano che sarà opportuno parlarne più ampiamente quando sarà presentato al Senato il relativo disegno di legge. In ogni modo posso assicurare il senatore Giordano che l'intendimento del Ministero, nel promuovere quel disegno di legge, è proprio stato quello di impedire che i laboratori privati di radiologia si tramutino in botteghe di bassa speculazione, con grave pericolo del pubblico. Egli si è anche preoccupato della particolare situazione in cui verrebbero a trovarsi i piccoli ospedali. Identica preoccupazione ha mostrato il relatore a quel disegno di legge, senatore Pestalozza, per quanto si riferisce alle cliniche ginecologiche. È, quindi, sembrato opportuno rinviare la discussione del disegno di legge, che dovrà risolvere le questioni accennate con una larga comprensione di quello che sono le inderogabili esigenze di un così delicato servizio.

L'onorevole Messedaglia, parlando dei medici condotti, è ritornato su una questione già da lui prospettata: la provincializzazione dei servizi sanitari. Egli non si meraviglierà se, coerente non meno di lui, gli darò la stessa risposta che ebbi già l'onore di dargli due

anni fa. Nel proposto provvedimento egli scorge la eliminazione di inconvenienti, che io, al contrario, vedo moltiplicati. Non comprendo come nelle condotte più disagiate si potrebbero avere dei medici migliori unicamente in virtù della provincializzazione del servizio, e non riesco nemmeno a spiegarmi come il medico di una condotta disagiata, e che aspiri a migliorare la propria condizione, possa dirsi maggiormente spinto a perfezionare la propria cultura e la propria capacità sapendo che, per conquistare un posto superiore, non avrà bisogno di partecipare a concorsi o di dare esami, essendo sufficiente, ai fini della carriera, l'anzianità di servizio o una benevola considerazione degli amministratori. No, onorevole Messedaglia, non tocchiamo i medici condotti, che hanno tante benemerienze e tante virtù, e meno ancora l'ordinamento che ne disciplina l'assunzione e la carriera. Esso rappresenta ancora oggi il meno peggio, come quello che consente a ciascuno di realizzare un massimo di aspirazioni in armonia con la propria capacità. Esso ritorna, inoltre, a tutto vantaggio del servizio, che non vive di sole esigenze tecniche, ma anche e soprattutto di considerazione e di prestigio morale. Un medico che ottiene una condotta, in seguito ad un concorso bandito appositamente per quella condotta, avrà sempre una autorità incalcolabilmente superiore a quella di chi abbia ottenuto quel medesimo posto in virtù di un semplice trasferimento burocratico, quella autorità che è il primo coefficiente del buon andamento di qualsiasi servizio.

E neanche mi sembra opportuno, come ha proposto l'onorevole Messedaglia, trasferire alla provincia i brefotrofi aventi il carattere di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Ciò costituirebbe, oltre tutto, una aperta violazione della volontà dei fondatori, i quali hanno inteso di dare vita a un ente completamente autonomo, determinandone gli scopi precisi, l'amministrazione e i modi di funzionamento. D'altra parte, come è avvenuto in casi analoghi, il passaggio degli istituti all'amministrazione provinciale porterebbe certamente un aumento di spesa, facendo anche cessare, con molta probabilità, ogni eventuale elargizione da parte di privati.

Posso tranquillizzare l'onorevole Messeda-

glia circa le intenzioni del Governo nell'attribuire al prefetto il diritto di deliberazione nel merito di tutti quegli atti degli enti locali che non sono soggetti all'esame della Giunta provinciale amministrativa. Lungi dal Governo il proposito di voler fare del prefetto un amministratore unico per le amministrazioni locali: si è voluto unicamente e semplicemente conferire all'autorità tutoria la possibilità di vedere e di evitare eventuali errori. Posso, inoltre, assicurare che il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale è già in corso di compilazione e che, nella sua redazione, saranno tenute presenti le raccomandazioni fatte durante il corso di questa discussione.

Il Ministero si è anche vivamente preoccupato della ragguardevole quantità dei conti consuntivi rimasti giacenti presso le Prefetture ed ha, da tempo, impartite precise istruzioni perchè tale arretrato venga eliminato con la maggiore sollecitudine. È stato richiesto, fra l'altro, alle Prefetture, un rapporto quindicinale sull'andamento di questi lavori in corso. Non ritengo però opportuno, e in questo non sono neppure d'accordo con l'onorevole relatore, fissare al Consiglio di prefettura un termine per l'esame del conto; un termine preciso, decorso il quale il conto debba ritenersi automaticamente approvato. Spesso è questione di personale ed in questo momento non mi pare consigliabile un allargamento degli organici.

Un argomento che desta sempre l'interesse del Senato è quello degli archivi. Ieri ne hanno trattato gli onorevoli Giordano e Messedaglia. Il problema degli Archivi di Stato, sul quale si è spesso richiamata l'attenzione del Governo, va messo nei suoi veri e giusti termini per evitare gli errori nei quali si può incorrere.

La precisa finalità di detti istituti è la conservazione del materiale documentario dei diritti dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni ed a questa finalità essi hanno corrisposto e corrispondono nel miglior modo; nè alcuna doglianza si è avuta mai al riguardo.

È bensì vero che essi contengono materiale storico, letterario, artistico di grande valore, che costituisce una fonte inesauribile di ricerche per gli studiosi a disposizione dei quali viene messo con la maggiore larghezza; ma da

ciò a voler trasformare in Istituti a carattere scientifico e culturale quelli che sono Istituti giuridico-amministrativi, ci corre molto.

Ciò non esclude che l'amministrazione ecciti ed incoraggi in tutti i modi l'opera dei funzionari dipendenti, diretta a valorizzare il prezioso materiale conservato negli archivi, a diffonderne la conoscenza ed agevolare le ricerche e gli studi di quanti vengono ad attingere a quella ricca fonte di sapere.

Per quanto si riferisce al personale, non si è mancato di aprire ai più meritevoli la possibilità di progredire nella carriera con uno svecchiamento dei ruoli; ma in questo campo si è dovuto procedere a gradi e con molta cautela perchè la formazione dell'archivista richiede un lungo periodo di preparazione e gli anziani sono indispensabili per l'istruzione dei giovani.

Mi pare, quindi, ispirata ad un pessimismo che non ha ragione di essere l'affermazione dell'onorevole Giordano, secondo la quale gli archivi di Stato sarebbero dei grandi ammalati. Che sia desiderabile ed augurabile una sempre più perfetta organizzazione in modo da rendere gli archivi di Stato anche dei centri di cultura, non nego, anzi pienamente convengo: ma tale aspirazione trova oggi, come tante altre, un ostacolo nelle disponibilità finanziarie.

Quanto poi alle scuole di paleografia, è forse sfuggito al senatore Giordano che esse funzionano già negli archivi più importanti. Fanno eccezione Firenze e Bologna, perchè ivi esistono dei corsi di paleografia nella Università e non sarebbe certo il caso di fare dei duplicati. In complesso, le scuole in funzione presso gli archivi di Stato sono otto e danno risultati pienamente soddisfacenti.

Il senatore Pironti, che reca sempre il contributo di una indiscussa competenza nella trattazione delle questioni amministrative, si è giustamente preoccupato dell'aggravio che deriverebbe alle provincie ed ai comuni se alla applicazione della legge in corso, riguardante l'Opera Maternità e Infanzia, tutti gli assistiti, attualmente a spese di detta Opera, dovessero, sia pure per la loro quota parte, gravare sui rispettivi bilanci. Tale preoccupazione è stata avvertita anche da coloro che hanno elaborato il disegno di legge e posso assicurare che l'inter-

pretazione che di essa va data è conforme ai suggerimenti del senatore Pironti. All'Opera Nazionale resterà l'onere relativo ai fanciulli illegittimi riconosciuti dalla sola madre, ammessi all'assistenza prima dell'entrata in vigore della nuova legge e fino a che detti minorenni abbiano raggiunto i 14 anni.

L'onere invece relativo agli illegittimi riconosciuti dalla sola madre e ammessi alla assistenza dopo l'entrata in vigore della legge, sarà sostenuto dalle provincie, le quali avranno il diritto di rivalsa per un terzo dall'Opera e per un altro terzo dai comuni. Perciò l'aggravio che ne deriverà alle provincie sarà, per alcuni anni, assai limitato.

Il senatore Marchiafava, che ha portato in questa discussione una nota così profondamente umana in cui la bontà era pari alla scienza, ha avuto parole di alta lode, di ambita lode, per la legge che modifica l'ordinamento dell'Opera Maternità e Infanzia, parole che, sono certo, toccheranno il cuore di quanti hanno partecipato a questo lavoro preparatorio. Ciò nonostante egli non ha nascosto, e con lui il prof. Pestalozza, una certa trepidazione per il fatto che nel titolo della legge è stata omessa la parola « assistenza ».

Convengo che tale omissione, puramente causale del resto, può dare luogo ad una interpretazione non conforme all'intenzione del Governo. A dissipare ogni dubbio, faccio rilevare che, con la denominazione del disegno di legge in corso, inteso unicamente ad aggiornare ed a perfezionare la legge, non si è voluto affatto modificare il titolo che la legge fondamentale conferiva all'istituto.

L'onorevole Pestalozza ha espresso il desiderio che all'Opera venga assicurato il finanziamento, con l'attribuzione ad essa dell'intero gettito dell'imposta sui celibi. Posso accertargli che tale è anche il desiderio del Governo; o, per meglio dire, che il Governo intende dare all'Opera Nazionale un contributo adeguato ai bisogni ed alle sue altissime finalità. È stato così ampio e così cordiale, da parte del Senato, il riconoscimento dell'amore operoso dimostrato dal Regime in questo campo, che non sento la necessità di intrattenere ulteriormente questa alta Assemblea per rassicurarla che l'Opera Maternità e Infanzia è un costante pensiero del Duce e del

Ministero da Lui presieduto. È già stato messo in evidenza che le modificazioni proposte alla legge tendono ad unificare i servizi, a diminuire le spese, a meglio utilizzare i proventi. Continueremo in questo lavoro di perfezionamento e di potenziamento, convinti di avere in quest'Opera l'organismo che risponde alle esigenze della vita moderna ed agli imperativi della coscienza morale.

L'onorevole Celesia ha richiamato l'attenzione del Governo su due questioni di indubbio interesse. Circa le finanze locali, come ho già rilevato nell'altro ramo del Parlamento, se non si può affermare che esse siano migliorate, non si può nemmeno affermare che siano peggiorate in confronto dell'anno precedente.

Alcuni comuni, in verità, per condizioni preesistenti alla riforma, hanno necessità di sistemare i loro debiti che gravano sui rispettivi bilanci e ne immobilizzano l'azione.

Il Ministero è pienamente consapevole di questa situazione e, avvertendone tutta l'urgenza, sta occupandosene attivamente e confida di poter presto presentare un progetto di sistemazione.

L'altro argomento non rientra nella competenza specifica del Ministero dell'interno. Il senatore Celesia si è riferito a una sentenza della Corte d'appello di Genova del luglio scorso, la quale ha dichiarato nullo il matrimonio civile contratto, prima del Concordato, da due coniugi, il cui matrimonio era stato dichiarato nullo dai tribunali ecclesiastici, poichè non si era verificata la condizione, posta dalla moglie, che il marito « fosse ricco come si vantava di essere ». (*Si ride*).

Credo, per quanto, come ho detto, la questione non sia di competenza del Ministero degli Interni, di poter rassicurare l'onorevole Celesia.

Più volte il Regime, lo stesso Capo del Governo, ha espresso il suo pensiero intorno alla famiglia ed al matrimonio. La concezione fascista è rigorosamente per l'indissolubilità del vincolo coniugale.

Il ministro competente, che sta ora elaborando la riforma del codice civile, terrà certo conto di queste legittime preoccupazioni e le dissiperà, riaffermando la sovranità dello Stato e l'intangibilità dei suoi principi. (*Applausi*).

Onorevoli senatori, non indugèrò a trattare

dell'ordine pubblico, poichè l'ampia relazione del senatore Bevione offre tutti gli elementi di giudizio. D'altra parte, non avrei gran che da aggiungere a quanto dissi, in questo argomento, nell'altro ramo del Parlamento. Non posso, però, astenermi dall'accennare ad un argomento che ritorna, di tanto in tanto, ad essere oggetto di discussione. Mi riferisco allo scioglimento delle associazioni regionali. Esso rientra nella sfera di quell'ordine, che attesta la progrediente e sempre più profonda unità morale del popolo italiano.

A questa stregua si deve considerare lo scioglimento di quelle associazioni: scioglimento che non fu affatto imposto dal Governo come qualcuno può aver pensato e può aver detto. La verità è che a quelle associazioni era venuta meno ogni plausibile ragione di vita. Sorte in altri tempi, quando il senso unitario non era così diffuso e così profondamente radicato dovunque come lo è oggi; sorte quando la lontananza dal proprio paese, dal proprio campanile, dava un senso di isolamento e quasi di estraneità, esse poterono esercitare ed esercitarono, di fatto, una funzione di mutua assistenza e di solidarietà, di cui sarebbe ingiusto negare le benemeritenze. La patria piccola seguiva, per così dire, i suoi figli nei grandi centri e continuava a proteggerli, rendendo meno penosi la lontananza e il distacco. Tutto ciò è noto e si comprende senza difficoltà. Ma non occorrono molte parole per dimostrare che le condizioni della società italiana sono oggi del tutto diverse. Gli orizzonti mentali si sono allargati, le comunicazioni rapidissime, stradali, ferroviarie, aeree hanno ridotto e talora soppresso le distanze; più vivo e più profondo è divenuto il sentimento nazionale, che la grande guerra, coi suoi sacrifici e coi suoi eroismi, consacrò; una solidarietà fatta di pensieri e di sentimenti comuni e, più ancora, di opere, stringe tutti quanti gli italiani, di modo che nessuno, in nessuna città d'Italia, si sente, non dirò estraneo, ma a disagio. (*Bene*). Non si dice nulla di irriverente nei riguardi di quelle associazioni, quando si afferma che nella nuova atmosfera creata dal Fascismo esse rappresentavano una concezione sorpassata ed assolutamente anacronistica. Non è privo di significato, del resto, il fatto che siano stati i consigli diret-

tivi di questi sodalizi a prendere l'iniziativa di uno spontaneo scioglimento, che voleva, oltre tutto, essere un riconoscimento ed una riprova di quell'unità morale, che è vanto e orgoglio del nostro tempo l'aver pienamente raggiunto nel nome della vittoria, sotto il simbolo del Littorio e sotto la guida del Duce. (*Approvazioni*).

Il nostro rispetto verso tutto ciò che il passato ha di nobile e di buono non può impedirci di salutare senza rimpianto la scomparsa di associazioni e di enti che richiamavano ancora alla nostra memoria i tempi delle superstiti differenze regionali. Mi si dirà che quelle associazioni, di regionale non conservavano ormai che il semplice nome. In molti casi era forse vero; ma allora, io mi domando, perchè un nome che poteva dare alla gente l'impressione che in Italia non si fosse ancora addivenuti ad una perfetta fusione? Chi non avvertiva, come, a Roma più che altrove, fossero fuori luogo simili sodalizi?

Il tramonto di queste associazioni e qualche negata concessione ad alcune manifestazioni dialettali hanno fatto pensare e dire a qualcuno che il Governo intendeva comprimere i costumi locali e le originalità folcloristiche. Niente di tutto questo.

Tutto ciò che è spontaneo e popolare, tutto ciò che vive di vita propria, perchè trova la sua ragione d'essere nella tradizione, non lede l'unità nazionale e non può essere oggetto di intervento da parte del Governo. Con questo, peraltro, non intendo in nessun modo affermare che il Governo debba incoraggiare o, comunque, prendere parte attiva all'incremento di tali manifestazioni, perchè il compito del Governo, in quest'ordine di fenomeni, deve limitarsi unicamente a quanto ha carattere strettamente, decisamente nazionale e unitario. (*Bene*). La compattezza unitaria di un popolo e la saldezza della sua coscienza nazionale trovano nella lingua la massima espressione e la massima conferma. Non intervenenti, ripeto, a danno di quelle che sono le manifestazioni spontanee dello spirito popolare; ma intervenenti, invece, contro tutte quelle manifestazioni artificiali, che tendono a risuscitare tradizioni spente nel tempo e che nulla può far ritornare; contro quelle produzioni pseudo artistiche, che non di rado sono dei

goffi rifacimenti di lavori italiani e perfino stranieri. Questo manierismo dialettale, che non ha nulla a che vedere nè con l'arte nè col costume, rappresenta unicamente un'ingiuria allo spirito unitario della Nazione e un pericolo per il buon gusto del pubblico. (*Approvazioni*). Non è il caso di avere indulgenze.

Si è detto tutto, per quanto riflette l'ordine pubblico e il tono generale dello spirito nazionale, quando si è constatato il consenso sempre più fervido che circonda il Regime e, in particolare, il suo fondatore e Capo, come dimostrarono le mirabili, indimenticabili giornate commemorative del primo decennale. Il Paese avverte ogni giorno più ed ogni giorno più si convince che, fuori dell'idea fascista, fuori della concezione fascista, non c'è salvezza, non c'è salute e ne ha una riprova nell'ardore col quale dovunque si cerca di superare la crisi del nostro tempo, quella degli ordinamenti interni, come quella dei rapporti internazionali, ispirandosi all'esempio e al pensiero di Roma.

Il Paese non dimentica che nel Fascismo esso ha trovato la difesa e la rivendicazione delle sue istituzioni e delle sue glorie più care: della Monarchia, cui deve l'unità della patria, dell'Esercito e della Vittoria. (*Applausi*). Esso sa che l'ordine, presupposto di tutte le forme di vita, è anche la condizione prima di ogni prosperità e di ogni grandezza, se è vero che i popoli debbono vivere e non semplicemente vegetare. Per questo il Paese mostra di comprendere ogni giorno più l'opera mirabile che alla causa dell'ordine recano il Partito, i prefetti, la milizia, l'arma dei carabinieri, la polizia e, in genere, tutti i funzionari dello Stato, che trovano nella fedeltà al Duce una ragione di orgoglio e nell'adempimento del proprio dovere il premio più ambito. (*Applausi vivissimi e prolungati. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero

dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa, autorizzata col Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1958, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata con i Regi decreti 28 agosto 1930, n. 1366 e 23 aprile 1931, n. 490, a tutto l'anno 1932, è ulteriormente prorogata, nella misura di lire 1.000.000, a tutto l'anno 1933.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del fondo per il culto, possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1933-34, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei patrimoni riuniti ex economali di cui all'articolo 18 della

legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella F);

b) a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella G).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'articolo 41, del predetto Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » (N. 1574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato numero 1574.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, alle parole « *Avvocatura Erariale* » sono sostituite le altre « *Avvocatura dello Stato* ».

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 2 della legge, modificato con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito il seguente:

« L'Opera Nazionale è amministrata da un Consiglio centrale composto di 13 membri, nominati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, e designati: uno dal segretario del Partito Nazionale Fascista; due dal ministro per l'interno, e cinque, rispettivamente, dai ministri per gli affari esteri, per le finanze, per la giustizia, per l'educazione Nazionale e per le corporazioni, scegliendoli nel personale delle relative amministrazioni di grado non inferiore al 6°; uno dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e uno dalla Croce Rossa Italiana; tre sono scelti dal ministro per l'interno tra le persone specialmente competenti nelle discipline relative alla assistenza della madre e del fanciullo.

I membri del Consiglio si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere confermati.

Il presidente e il vice presidente, da scegliersi fra i consiglieri, sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

In seno al Consiglio centrale, è costituita una Giunta esecutiva, composta del presidente e del vice presidente dello stesso Consiglio e di un membro del Consiglio designato dal ministro per l'interno, il quale nominerà pure un supplente, scegliendolo tra i consiglieri.

Nei casi di urgenza, la Giunta esecutiva può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

Decadono dalla carica i membri del Consiglio e i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute

consecutive. La decadenza è pronunciata dai rispettivi consessi: il ministro per l'interno la può promuovere.

Il presidente, il vice presidente e i membri del Consiglio centrale possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale ».

(Approvato).

Art. 3.

L'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è modificato e completato come segue:

« All'articolo 3 della legge è sostituito il seguente:

« Sono considerati soci dell'Opera Nazionale coloro che con elargizioni e con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'ente.

I soci si distinguono in benemeriti, perpetui, temporanei e giovanili.

Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore a lire 10.000.

Sono soci perpetui coloro che versino in una sola volta una somma non inferiore a lire 500.

Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizione, si obbligino a pagare annualmente la somma di lire 60 per un periodo minimo di anni cinque.

Sono soci giovanili i minori di anni 18 che corrispondano annualmente la somma di lire 10.

Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti tra i soci versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

L'Opera Nazionale assegna diplomi e medaglie di benemeritenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che, in altro modo, abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'Opera.

Il presidente dell'Opera sceglie un componente del Consiglio direttivo di ciascuna Federazione provinciale tra i soci benemeriti, perpetui e temporanei residenti nella provincia ».

(Approvato).

Art. 4.

All'articolo 4 della legge, modificato con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito il seguente:

« L'Opera nazionale:

1° provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali, nei modi stabiliti nel regolamento, alla protezione e alla assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno, appartenenti a famiglie che non possono prestar loro tutte le necessarie cure per un razionale allevamento, dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, travati e delinquenti, fino all'età di anni 18 compiuti.

Con le providenze dirette a questi scopi, l'Opera Nazionale integra le opere già esistenti di protezione della maternità e dell'infanzia e ne favorisce le iniziative;

2° favorisce la diffusione delle norme e dei metodi scientifici di igiene prenatale e infantili nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l'istituzione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle donne gestanti, di scuole teorico-pratiche di puericultura e corsi popolari d'igiene materna e infantile;

3° organizza, d'accordo con le Amministrazioni delle provincie, con i Consorzi provinciali antitubercolari, con le altre istituzioni menzionate nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2839 e 2889, nonchè con gli ufficiali sanitari dei singoli comuni e con le autorità scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili;

4° invigila l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia e promuove, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, quando ne ravvisi l'opportunità, la riforma di tali disposizioni ».

(Approvato).

Art. 5.

La lettera b) del 1° comma dell'articolo 6 della legge è così modificata:

« b) di sovvenzionare le istituzioni, che dispongano di inadeguate risorse patrimoniali, anche sotto forma di concorso nel pagamento delle rette degli assistiti ».

(Approvato).

Art. 6.

All'articolo 7 della legge, modificato con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito il seguente:

« L'Opera Nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:

1° con un contributo dello Stato, determinato annualmente con la legge del bilancio;

2° coi fondi stanziati, per l'assistenza dei fanciulli poveri, nei bilanci delle istituzioni destinate alla erogazione di sussidi di carattere indeterminato, in forza dell'articolo 20 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

3° con la percentuale degli utili di gestione dei Monti di Pietà di prima categoria riservata, in base all'articolo 3 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, a favore delle istituzioni di beneficenza e assistenza sociale;

4° con quella percentuale di utili netti che potrà essere annualmente destinata a suo favore dai seguenti Istituti di credito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Santo Spirito di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di San Paolo di Torino, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;

5° col quarto delle imposte di soggiorno e di cura, a norma dell'articolo 179 del Testo Unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

6° con le contribuzioni dei soci;

7° con le rendite del proprio patrimonio provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni, o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera Nazionale o a favore dell'infanzia in genere, senza determinazione di enti o istituti.

I fondi di cui ai nn. 2, 3 e 5 del presente articolo debbono erogarsi per l'assistenza della maternità e dell'infanzia nelle provincie e nei comuni in cui hanno sede principale le istituzioni da cui essi rispettivamente provengono o nei quali sono riscosse le imposte di soggiorno e di cura ».

(Approvato).

Art. 7.

L'articolo 5 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 è abrogato.

All'articolo 8 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 è sostituito il seguente:

« In ogni provincia i compiti dell'Opera Nazionale sono attuati da una Federazione con sede nel comune capoluogo, costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

La Federazione è retta da un Consiglio di 11 membri, compresi il presidente e il vice presidente, che sono di diritto, rispettivamente, il Preside dell'Amministrazione provinciale o un Rettore da lui delegato, e la Fiduciaria provinciale dei Fasci femminili o una sua delegata.

Fanno parte di diritto del Consiglio:

1° il consigliere di prefettura preposto ai servizi dell'assistenza e beneficenza pubblica;

2° il medico provinciale;

3° il Presidente del tribunale o un giudice da lui delegato.

Gli altri sei componenti sono nominati, rispettivamente, uno dal Segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, quattro dal Prefetto nelle persone di un medico specializzato in ostetricia e di un medico specializzato in pediatria e di due rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione della maternità ed infanzia, uno dal Presidente dell'Opera Nazionale, scegliendolo fra i soci esperti in materia di assistenza materna e infantile, residenti nella provincia, in conformità al disposto del precedente articolo 3.

I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I componenti non di diritto del Consiglio direttivo, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio; il Presidente dell'Opera Nazionale la può promuovere.

Gli stessi componenti possono essere revocati dall'incarico con decreto del Prefetto, contro il quale è ammesso ricorso al ministro per l'interno.

Contro la determinazione del ministro non

è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

La Federazione ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dalla provincia e si avvale, per la sua gestione, dell'opera del segretario e del personale dell'amministrazione provinciale.

Quando, pel funzionamento della Federazione, si renda necessaria, in mancanza di prestazioni volontarie, l'assunzione di altro personale, l'Opera dovrà stabilirne i diritti e le attribuzioni, con speciale regolamento da approvarsi dal ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze ».

(Approvato).

Art. 8.

L'articolo 6 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è abrogato.

All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 9. — La Federazione provinciale:

1° dirige e coordina le attività dei Comitati comunali di patronato di cui all'articolo 10;

2° provvede alla esecuzione delle disposizioni impartite dall'Opera Nazionale e al normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza della maternità e della infanzia nell'ambito della provincia, dirigendo e coordinando le attività delle istituzioni pubbliche e private;

3° segnala all'Opera Nazionale le istituzioni pubbliche e private della provincia, e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza della maternità e della infanzia, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e dà parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni ».

Art. 9-bis. — Il presidente rappresenta la Federazione, provvede al disbrigo degli affari di ordinaria gestione, esamina gli affari da sottoporsi al Consiglio direttivo, formula le relative proposte, vigila sul funzionamento delle istituzioni pubbliche e private e dei Comitati di patronato istituiti con l'articolo 10 della presente legge ed in genere sulla applicazione delle leggi protettrici della maternità e dell'infanzia.

Nei casi di urgenza, il presidente può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio direttivo, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

Per l'esercizio della vigilanza, il presidente può fare eseguire speciali ispezioni richiedendo anche, ove occorra, l'opera di uffici pubblici e di ispettori governativi, con le modalità stabilite nel regolamento.

Per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla Cassa di maternità e delle altre leggi sul lavoro in generale, la vigilanza è esercitata dagli ispettori corporativi, ai quali il presidente di ogni Federazione provinciale deve segnalare le eventuali trasgressioni ».

(Approvato).

Art. 9.

Gli articoli 10 e 11 della legge, modificati rispettivamente con gli articoli 7 e 8 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, sono sostituiti con i seguenti:

« Art. 10. — In ogni comune è costituito, per l'attuazione dei compiti della Federazione provinciale, un Comitato di patronato, composto di membri di diritto e di altri scelti dal presidente della Federazione stessa tra persone di indiscussa probità e rettitudine, esperti in materia di assistenza materna ed infantile.

Sono patroni di diritto: il Segretario del Fascio di combattimento o un suo delegato, un magistrato o un conciliatore, designati dal presidente del tribunale, l'ufficiale sanitario del comune, il presidente della Congregazione di Carità, il direttore didattico o un maestro, un sacerdote che abbia cura di anime, designato dal Prefetto, la segretaria del Fascio femminile.

Nei comuni nei quali occorra costituire più di un Comitato, i componenti dei Comitati aggiunti sono nominati dal Comitato indicato al primo comma del presente articolo, cui spetta determinare, con deliberazione approvata dal Consiglio direttivo della Federazione, il numero dei Comitati aggiunti e dei rispettivi componenti.

La nomina dei patroni e patronesse non di diritto e dei componenti dei Comitati aggiunti deve essere ratificata dal Consiglio direttivo della Federazione ».

« Art. 11. — Il podestà o un suo delegato è di diritto presidente del Comitato di patronato.

In caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce la Segretaria del Fascio femminile.

Le nomine del presidente o del vice presidente dei Comitati aggiunti sono fatte, rispettivamente, dal podestà e dalla Segretaria del fascio femminile, con la ratifica del Consiglio direttivo della Federazione ».

« Art. 11-bis. — I Comitati di patronato:

1° organizzano e attuano, in tutte le forme consentite dalla presente legge e dal relativo regolamento, l'assistenza della maternità con ambulatori specializzati e adoperandosi perchè le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati, nel periodo dell'allattamento e dopo il divezzamento, anche col concorso di infermiere retribuite dall'Opera Nazionale e di visitatrici volontarie;

2° esercitano una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori o istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati;

3° curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle Congregazioni di carità, le attribuzioni previste dall'articolo 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

4° vigilano sui fanciulli e adolescenti, denunciando, ove occorra, all'autorità giudiziaria, i fatti venuti a loro conoscenza, che possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, e curano che, in questi casi, si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;

5° denunciano i fatti, pervenuti a loro notizia, i quali possano costituire contravvenzioni alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;

6° assumono tutte quelle altre iniziative che possano rendersi necessario per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia nei singoli comuni, e promuovono, quando occorra, dai prefetti, i provvedimenti di cui all'articolo 27 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia, i patroni possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori corporativi i quali devono prestare la necessaria assistenza ».

« Art. 11-ter. — I Comitati di patronato hanno sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal comune e si avvalgono dell'opera del segretario e degli altri impiegati del comune ».

(Approvato).

Art. 10.

Al secondo comma dell'articolo 12 della legge, modificato con l'articolo 9 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito il seguente:

« La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo della Federazione su proposta del presidente ».

(Approvato).

Art. 11.

All'articolo 13 della legge, modificato con l'articolo 10 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito il seguente:

« Le funzioni del presidente, vice presidente e dei membri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, del presidente, del vice presidente e dei membri dei Consigli direttivi delle federazioni provinciali, nonchè quelle dei presidenti e vice presidenti dei Comitati di patronato e dei patroni e delle patronesse sono gratuite ».

(Approvato).

Art. 12.

Nel secondo comma dell'articolo 14 della legge, modificato con l'articolo 11 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, alle parole « dai patroni » sono sostituite le altre: « dai Comitati di patronato ».

(Approvato).

Art. 13.

L'articolo 15 della legge è così modificato: « Gli ospedali, asili di maternità e altri

congeneri istituti hanno l'obbligo di provvedere, nei limiti dei posti disponibili, all'assistenza delle gestanti che abbiano compiuto l'ottavo mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, prive di una abitazione adatta alle loro condizioni, ancorchè si tratti di donne che, secondo le norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto; salvo in questo caso, l'emissione dell'ordinanza e il diritto al rimborso delle spese di assistenza, a norma dell'articolo 34 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 14 della presente legge ».

(Approvato).

Art. 14.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo 17 della legge, alle parole: « articolo 389 » sono sostituite le altre « articolo 593 ».

(Approvato).

Art. 15.

L'articolo 20 della legge è così modificato: « Il procuratore del Re deve trasmettere alla Federazione della provincia di residenza del minorenne, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli articoli 28, secondo comma, 32, 34, 541, 564, quarto comma, e 569 del Codice penale, 233 del Codice civile, 177 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe ».

(Approvato).

Art. 16.

Gli articoli 21 e 22 e i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 della legge sono soppressi.

Nel primo comma dello stesso articolo 23 alle parole « fanciulli e adolescenti » sono sostituite le altre « minori degli anni 16 ».

L'ultimo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti a norma dell'articolo 689 del Codice penale ».

(Approvato).

Art. 17.

Nel primo e secondo comma dell'articolo 24, rispettivamente, alle parole « a fanciulli o adolescenti » e « ai fanciulli e agli adolescenti, minori di 15 anni » sono sostituite le altre: « ai minori degli anni 16 ».

(Approvato).

Art. 18.

L'articolo 24-bis, aggiunto nella legge con l'articolo 13 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito con il seguente:

« L'accertamento delle contravvenzioni previste nei precedenti articoli 23 e 24 e negli articoli 76, secondo comma, 78, 79, 101, secondo e terzo comma, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere promosso dall'Opera Nazionale, alla quale, in ogni caso, le autorità locali debbono dare immediata notizia delle contravvenzioni accertate e dei provvedimenti adottati ».

(Approvato).

Art. 19.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in Testo Unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 239, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (N. 1579).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione

di un Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato numero 1579.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È istituito un Ente di previdenza, al quale sono iscritti di ufficio tutti gli avvocati ed i procuratori che siano iscritti negli albi.

L'Ente provvederà ad erogazioni temporanee o continuative a favore dei detti professionisti e delle loro famiglie, nei casi e con le modalità che saranno stabiliti a termini dell'articolo 2.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le ulteriori norme occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente di previdenza e per la disciplina delle erogazioni, ad imporre contributi a carico degli iscritti, stabilendo sanzioni disciplinari per il caso di inadempienza, e a determinare contributi per ciascun giudizio da pagarsi, a favore dell'Ente, dall'avvocato o dal procuratore, all'atto della iscrizione della causa a ruolo o della costituzione in giudizio.

Questi ultimi contributi non sono ripetibili dalle parti.

Potranno inoltre essere imposte percentuali a favore dell'Ente sulle retribuzioni liquidate agli avvocati ed ai procuratori per incarichi loro conferiti dall'autorità giudiziaria.

(Approvato).

Art. 3.

Dal giorno della pubblicazione di questa legge non potrà essere concesso il riconoscimento ad alcuna nuova istituzione che sotto

qualsiasi forma si proponga le stesse finalità dell'Ente di previdenza per gli avvocati e i procuratori.

Le istituzioni di qualsiasi specie, attualmente esistenti, che provvedono comunque a scopi di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati, dei procuratori e delle loro famiglie, continueranno a svolgere la loro attività secondo i propri statuti per la durata di un anno dal giorno dell'entrata in vigore delle norme da emanarsi dal Governo del Re ai sensi dell'articolo 2. Trascorso tale termine, le dette istituzioni si intenderanno soppresse ed i loro patrimoni saranno devoluti all'Ente di previdenza istituito con la presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Presso l'Ente di previdenza potrà essere istituita, secondo le norme da emanarsi dal Governo del Re, una Cassa per la concessione di pensioni agli avvocati ed ai procuratori, quando le condizioni finanziarie dell'Ente lo consentiranno.

(Approvato).

Art. 5.

Ai componenti degli organi preposti alla direzione e all'amministrazione dell'Ente di previdenza o della Cassa pensioni non sarà corrisposto alcun compenso: le loro funzioni saranno esercitate gratuitamente.

(Approvato).

Art. 6.

Le norme da emanarsi a termini della presente legge saranno date con decreti Reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la costruzione del tratto del viale litoraneo Marina di Massa-Viareggio, in comune di Forte dei Marmi » (N. 1499).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la costruzione del tratto del viale litoraneo Marina di Massa-Viareggio, in comune di Forte dei Marmi ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la spesa per la costruzione del tratto del viale Litoraneo Marina di Massa-Forte dei Marmi-Viareggio, in comune di Forte dei Marmi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente l'istituzione di un premio per la seta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932 » (N. 1590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente l'istituzione di un premio per la seta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente la istituzione di un premio per la seta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

• Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione » (N. 1591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

• Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, concernente la costituzione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale con sede in Roma » (N. 1570).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, concernente la costituzione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale con sede in Roma ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, concernente la costituzione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

• Assimilazione alle cartelle di credito fondiario delle obbligazioni emesse dalla Sezione Finanziamenti Industriali dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale » (N. 1588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Assimilazione alle cartelle di credito fondiario delle obbligazioni emesse dalla Sezione finanziamenti industriali dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

Le obbligazioni emesse dalla Sezione finanziamenti industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito fondiario, e sono ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa. Esse sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli Enti, di qualsiasi natura, esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli Enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Sezione, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti generali o speciali.

Le obbligazioni emesse dalla Sezione sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario, sia agli Enti locali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Albini, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Arrivabene, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bastianelli, Bazan, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Catellani, Cavallero, Celesia, Cesareo, Chersi, Cian, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, De Bono, De Marinis, De Martino, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Di Frassineto, Di Robilant, Di Teranova, Di Vico.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Ferrari.

Gallenga, Gallina, Gasparini, Gatti Salvatore, Gentile, Giampietro, Ginori Conti, Giordano, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Larussa, Libertini, Lissia, Lucioli.

Malagodi, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marconi, Mariotti, Marozzi, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Milano Franco d'Aragona, Mi-

liani, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nunziante.

Pais, Passerini Angelo, Pavia, Perla, Pestalozza, Pironti, Poggi Cesare, Porro, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raineri, Ricci Corrado, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spirito, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venturi, Venzi, Vicini Marco Arturo, Visocchi.

Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione al Governo del Re ad emanare il Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle Scuole italiane all'estero (1562):

Senatori votanti 165

Favorevoli 161

Contrari 4

Il Senato approva.

Istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di Aeroporto civile (1589):

Senatori votanti 165

Favorevoli 161

Contrari 4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 APRILE 1933

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 16, che autorizza la spesa di lire 2.200.000 per la costruzione della strada di « Fantiscritti » attraverso la zona marmifera, nel comune di Carrara (1517):

Senatori votanti 165

Favorevoli 160

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 40, recante l'autorizzazione all'Istituto di Credito Navale ad emettere una serie speciale di obbligazioni per lire 200.000.000, da destinarsi a mutui a favore di Società di navigazione di nazionalità italiana (1548):

Senatori votanti 165

Favorevoli 159

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, che proroga per un altro anno la concessione del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico (1549):

Senatori votanti 165

Favorevoli 161

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 80, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati in Roma tra l'Italia e l'Ungheria in data 12 novembre 1932, per regolare alcune questioni derivanti dalla guerra (1565):

Senatori votanti 165

Favorevoli 160

Contrari 5

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1575):

Senatori votanti 165

Favorevoli 157

Contrari 8

Il Senato approva:

Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1574):

Senatori votanti 165

Favorevoli 161

Contrari 4

Il Senato approva.

Istituzione di un Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori (1579):

Senatori votanti 165

Favorevoli 159

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la costruzione del tratto del viale litoraneo Marina di Massa-Viareggio, in comune di Forte dei Marmi (1499):

Senatori votanti 165

Favorevoli 158

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente l'istituzione di un premio per la seta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932 (1590):

Senatori votanti 165

Favorevoli 159

Contrari 6

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 APRILE 1933

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione (1591):

Senatori votanti	165
Favorevoli	160
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, concernente la costituzione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale con sede in Roma (1570):

Senatori votanti	165
Favorevoli	159
Contrari	6

Il Senato approva.

Assimilazione alle cartelle di credito fondiario delle obbligazioni emesse dalla Sezione

Finanziamenti Industriali dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (1588):

Senatori votanti	165
Favorevoli	160
Contrari	5

Il Senato approva.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Avendo esaurito l'ordine del giorno il Senato sospende i suoi lavori e sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18,30).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.